



Ordine degli Avvocati di Verona

LA COMMISSIONE FORMAZIONE CULTURA CONVEGNI DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA –
SOTTOCOMMISSIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO,
COMMERCIALE, BANCARIO E FALLIMENTARE,

È LIETA DI PRESENTARE

**CICLO DI SEMINARI IN MATERIA DI SOCIETÀ
DI PERSONE: PROBLEMI OPERATIVI CRITICITÀ ALLA
LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA**

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

"ESSERE O NON ESSERE": LA SCELTA DEL TIPO SOCIALE PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
ED IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

"UNO NESSUNO CENTOMILA": SOCI E AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

"LA ROBA": SOCI CONTO PRELEVAMENTI: QUESTO MISTERO

22 FEBBRAIO 2022 - ORE 13.30-15.30

NE DISCUOTONO

Dott. Cristiano Casalini: Notaio in Verona

Dott. Matteo Carrara: Dottore commercialista in Verona

MODERA IL DIALOGO

Camilla Tantini Avvocato in Verona

L'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Artt. 2248 - 2249 - 2135 e 2195

Evoluzione storica: dalla sostanziale irrilevanza del tipo all'utilizzo del modello per lo svolgimento di attività di vario genere

Per art. 2249 mentre le società commerciali possono svolgere qualsivoglia attività di impresa, la SS può esercitare soltanto un'impresa non commerciale

Perché sia integrata un'attività economica non commerciale questa deve essere svolta in forma semplice, non professionale e senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine di ricavarne un utile (e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali)

Attività di revisione dei conti e s.t.p.

I labili confini tra mero godimento, gestione statica e gestione dinamica

Gli Orientamenti Notai Triveneto G.A.10 e O.A.11 <https://www.notaitriveneto.it/massime-triveneto-commissione-societa.php>

ESEMPLIFICAZIONI IDONEO OGGETTO SOCIALE

«La società ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole quali definite dall'art. 2135 C.C. e delle attività connesse.»

«La società ha per oggetto l'attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali.»

«La società ha per oggetto la gestione ed amministrazione di beni immobili, di valori mobiliari, azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e quote di partecipazione in altre società di qualsiasi tipo, sia italiane che estere, con la precisazione che la società non può svolgere né attività di natura commerciale, né attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico, né attività professionali riservate.

Fermo restando quanto sopra precisato, la società può compiere ogni operazione che venga ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese l'accensione di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie reali, personali e a favore di terzi.»

LA GESTIONE STATICA DI IMMOBILI E DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Distinzione tra gestione e mero godimento: 1) apposizione ai beni di uno stabile vincolo di strumentalità all'esercizio di un'attività economica; 2) essenzialità del profilo organizzativo

Profilo organizzativo che a seconda delle sue dimensioni qualitative e quantitative rappresenta il discrimine tra:

- gestione statico-conservativa integrante un'attività economica non imprenditoriale (messa a reddito di immobili apportandovi necessarie migliorie con modesta organizzazione per la gestione dei rapporti di locazione; holding di famiglia «passiva» che detiene partecipazioni sociali solitamente di minoranza, percepisce eventuali dividendi distribuiti dalle partecipate, senza svolgimento di alcuna attività finanziaria di supporto a favore delle partecipate; senza esercitare attività di direzione e coordinamento - v. presunzione art. 2497-sexies)
- gestione dinamica integrante un'attività di impresa commerciale

PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Art. 2361 comma 2

Art. 111-duodecies disp. att.

In virtù del dettato normativo è pertanto consentita alle SPA alle SAPA e alle SRL l'assunzione di partecipazioni in:

SNC

SAS (sia come accomandanti sia come accomandatari)

SS

I vantaggi del modello sono riconducibili, essenzialmente, alla possibilità di coniugare le caratteristiche delle società di capitali (in primis la responsabilità limitata del socio) con la flessibilità organizzativa delle società di persone (es. capitale, conferimenti) con il relativo abbattimento dei costi di gestione

Due distinti nuclei normativi dell'art. 2361 per la società di capitali partecipante: 1) momento anteriore all'assunzione (delibera assembleare) e 2) momento successivo all'assunzione (informazione in nota integrativa); e uno (eventuale) dell'art. 111-duodecies per la partecipata (bilancio)

SOCIETÀ DI CAPITALI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Sì art. 2318 co. 2 (per SAS testuale) e in forza art. 111-duodecies disp. att.

La società di capitali può assumere la carica di amministratore in una società di persone ed esercitare il relativo potere attraverso la nomina di un rappresentante

Iscrizione della nomina: sufficiente che la società chieda l'iscrizione della nomina indicando denominazione e sede (e codice fiscale/numero iscrizione R.I.): la nomina conferisce alla società di capitali in quanto tale la carica ed automaticamente al suo amministratore pro tempore l'esercizio concreto delle relative funzioni amministrative

PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN ALTRE SOCIETÀ PERSONALI

Trib. Napoli 8.1.1993 ammise iscrizione nel R.I. dell'atto costitutivo di una SNC cui partecipava altra SNC ritenendo pienamente legittima la partecipazione, non rivestendo alcun carattere di anomalia l'intersecazione dei regimi di responsabilità delle 2 SNC

Dopo la riforma 2003 sono pienamente estensibili le conclusioni relative alla partecipazione di una società di capitali ad una società di persone: è sufficiente solo la nomina della società di persone partecipante quale amministratore della società personale partecipata (senza che ciò implichi alcuna deroga al sistema di amministrazione del tipo personale di società legislativamente previsto)

IL PROBLEMA DELL'AMMINISTRATORE ESTRANEO (NON SOCIO)

Per la SAS divieto espresso art. 2318 co. 2

SNC art. 2291 co. 2 e 2257

SS art. 2267 co. 1 e 2257

Giudice Registro Trib. Udine 29.4.2018 (NO in SS, ma con affermazione secondo cui art. 2318 co. 2 vale per tutti i tipi di soc. personali)

Giudice Registro Trib. Roma decreto 25.8.2021 (SI' in SS)

SOCIETÀ AGRICOLE DI PERSONE

Esercizio esclusivo delle attività individuate da art. 2135 + ragione o denominazione sociale contenente indicazione «società agricola» + presenza di socio qualificante:

- A. almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto
- B. gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero
- C. nella SAS deve essere IAP o coltivatore diretto almeno un socio accomandatario

FORME GIURIDICHE A CONFRONTO

| | Agevolazione acquisto terreni | Imposte sul reddito | Prelazione affittuario | Prelazione confinante |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| SS Agricola | sì | Rendite catastali | sì * | sì * |
| SNC o SAS agricola | sì | Bilancio o rendite catastali | sì * | sì * |

* Solo se almeno la metà dei soci sono coltivatori diretti

SOCIETÀ TRA CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Articoli 177 co. 1 lett. d) – 177 co. 2 – 178 – 230-bis e 230-ter

Cass. Ord. 27.4.2020 n. 8222 (riguarda una SNC, ma v. prima Trib. BZ 30.10.2018 n. 1127 per ammissibilità di una SAS tra coniugi uno acc.tario e l'altro acc.te) sembra porre fine all'annoso dibattito dell'ammissibilità della costituzione di società fra coniugi in regime di c.l.: non è il coniuge ma la società il soggetto imprenditore dotato di soggettività giuridica e titolare dell'azienda

SOCIETÀ DI PERSONE E DIRITTO ALL'UTILE

Art. 2262 «**Salvo patto contrario**, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto» (v. anche art. 2247 e 2303)

Il diritto soggettivo alla percezione integrale dell'utile, per il solo fatto che si è prodotto ed è stato accertato (in difetto di un'apposita clausola la decisione circa l'accantonamento – parziale o totale – a riserva deve essere assunta con il consenso unanime dei soci); a differenza del diritto al dividendo nelle società di capitali

Gli acconti sugli utili (e la deroga all'art. 2262)

La restituzione degli utili fittizi impone la restituzione (anche se percepiti in buona fede) in SS e SNC (diversamente art. 2321 per SAS e art. 2433 per SPA)

Rendiconto nella SS (art. 2262 è diverso documento rispetto a quello indicato nell'art. 2261) - bilancio nelle SNC e SAS (artt. 2311 e 2321)

Sul ruolo del bilancio in tema di percezione degli utili nella SAS (Cass. Civ. sez. VI 9.12.2014 n. 25864) e il ruolo degli accomandanti (art. 2320)

La responsabilità penale degli amministratori per «illegale ripartizione» (art. 2627) e contrattuale per «ammanchi di cassa»